

SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE
(AUTOBUS, MINIBUS, ...)
DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 - (Disciplina del servizio) - Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del VI comma articolo 58 ed in conformità all'uso di cui al punto 1) lett. c) art. 57 del T.U. 15 giugno 1959, n. 395, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- a) dall'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1953, n. 1740, tenuto in vigore dall'art. 145, II comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 395;
- b) dal T.U. 15 giugno 1959, n. 395 e dal relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, n. 420;
- c) dai Regolamenti CEE 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 2827 e 2828/77;
- d) dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62 e 14 agosto 1974, n. 394;
- e) dal D.M. 18 aprile 1977;
- f) dagli artt. 86 e 121 del T.U. 18 giugno 1951, n. 775, nonché dall'art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 655;
- g) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- h) dalla delibera C.R. con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
- i) dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema-tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data .

Art. 2 - (Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio) - Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 D.M. 18 aprile 1977, viene fissato con deliberazione del Consiglio comunale, sentite con le locali Organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presenti i seguenti criteri:

- l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti;

- la distanza del Comune e delle frazioni del capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;

- l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;

- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

- il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati dal competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. all'effettuazione di corse fuori linea in base all'art. 57, II comma, del Codice della Strada.

Art. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.

2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 16.

3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell'emissione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale competente.

4. Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la disponibilità di un'autorizzazione ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la Provincia, sentita la competente Commissione provinciale provvede alla revisione del numero e tipo di autoveicoli assegnati al Comune.

5. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

5.1. Nei casi in cui al comma 5 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

5.2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

6. Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante della società dovrà:

- a) impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
- b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione, così come previsto dal terzo comma dell'art. 8 della L. 21/92.

7. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell'impresa dovrà indicare:

- Luogo e data di nascita;
- Residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione;
- Cittadinanza;
- Codice fiscale;

ed inoltre:

- denominazione e/o ragione sociale;
- numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- sede dell'impresa;
- partita IVA;
- di non essere titolare di licenza taxi.

8. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4.1.68, n. 15, comprendente: data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.

I cittadini di stato estero (membro della CEE), residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla CEE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità.

b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;

d) copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;

e) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;

f) certificazione medica rilasciata da un' Azienda U.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.

9. In caso di Società, la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del comma precedente deve essere trasmessa per:

- tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
- i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
- gli amministratori: per ogni altro tipo di società;

10. Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.

11. Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:

- a) Statuto e Atto Costitutivo;
- b) Certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio;
- c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- e) Elenco dei soci;
- f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
- g) Certificazione medica rilasciata da un' Azienda U.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

12. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

13. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc.) così come previsto dalla Legge n. 15/1968.

Art. 4 - (Titoli preferenziali) - Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze di esercizio:

- 1) essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
 - a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 - b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - c) l'organizzazione aziendale;

2) essere in possesso di altra licenza di autonoleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

Art. 5 - (Cause di impedimento al rilascio della licenza) - Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:

- a) non avere la disponibilità di adeguate autorimesse;
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
- c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 6 - (Assegnazione della licenza) - Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio, che verrà assegnata dal Consiglio comunale, sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art. 4, sentito il parere delle locali Organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Art. 7 - (Rilascio della licenza) - La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco, dopo che la delibera consiliare di cui all'art. 6 sia divenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2, D.M. 18 aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

Prima del rilascio, il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all'Autorità comunale o ad esibire ad essa se già in suo possesso, la licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 T.U. leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 8 (Durata licenza) - La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi artt. 11 - 12 e 13.

Art. 9 (Trasferibilità della licenza) - La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso

del Consiglio comunale, il quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell'attività.

Qualora la licenza sia intestata a una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporne entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma.

Art. 10 - (Inizio del servizio) - L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Nel caso di autobus nuovo l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo, con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo.

Art. 11 - (Sospensione della licenza) - La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio comunale, sentite le locali Organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

Art. 12 - (Revoca della licenza) - La licenza comunale di esercizio viene revocata con delibera del Consiglio Comunale, sentite le locali Organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- c) quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi e pena restrittiva della libertà personale;
- h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- l) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta a indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 13 - (*Decadenza della licenza*) - La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza, secondo quanto previsto dall'art. 10;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
- d) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- f) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 9.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 14 - (*Verifica e revisione degli autoveicoli*) - Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, alla verifica da parte di una Commissione nominata dal Consiglio Comunale, composta (dal Sindaco o suo delegato, Presidente, da due rappresentanti del Comune e da due rappresentanti delle locali Organizzazioni di categoria del settore), che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche (art. 2 D.M. 18 aprile 1977) contenute nella domanda di assegnazione della licenza.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati; in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile (art. 113 T.U. n. 1740 dell'8 dicembre 1933; art. 145 - II comma T.U. n. 393 del 15 giugno 1959) e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Piemonte (art. 86 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977).

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponde più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti degli artt. 56 e 65 del D.P.R. n. 393 del 15 giugno 1959, da inviarsi altresì alla Regione Piemonte.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma dell'art. 12.

Art. 15 - (*Sostituzione dell'autoveicolo*) - Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 14, fatto salvo quanto disposto all'art. 10.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 16 - (*Cronotachigrafo*) - Gli autobus abilitati al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727.

Art. 17 - (*Tariffe*) - Con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente. Per quanto riguarda gli autobus, allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell'attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, i costi economici e le conseguenze tariffe minime sono predisposte a livello regionale dalle organizzazioni di categoria del settore Noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale, sono di norma soggetti a revisione a livello nazionale, sono di norma soggetti a revisione annuale e vengono approvate dalla Regione e depositate presso i competenti uffici dell'Assessorato Regionale ai Trasporti.

La Commissione di cui all'art. 14 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la Commissione riscontrì la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato provvede a richiamare il titolare della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Consiglio comunale l'adozione del provvedimento della revoca della licenza ai sensi del punto 1 dell'art. 12.

In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

Art. 18 - (*Responsabilità nell'esercizio*) - Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 19 - (*Facoltà o divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche*) - Facoltà di stazionamento: (la norma sottoindicata è applicabile solo nei Comuni classificati « di minore importanza », esclusi quelli riconosciuti « località turistiche, di cura o soggiorno »).

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza.

Ciò in quanto questo Comune è stato incluso, in conformità al disposto dell'articolo 105 del T.U. n. 1740 dell'8 dicembre 1933, tuttora vigente, tra quelli di minore importanza.

Le località di stazionamento sono le seguenti:

PIAZZA ALERAMO

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scafi ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono state noleggiati.

Art. 20 - (Obblighi dei conducenti degli autoveicoli)
I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio
debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di
responsabilità e comunque tenere un atteggiamento de-
coroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti
all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli
agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stra-
dali;
- b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
- c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti
della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza
dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito
di verbali di contravvenzione possono comportare, se a
richiesta del titolare della licenza il provvedimento di sospen-
sione di cui all'art. 11 e se a carico di personale dipenden-
te dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti
disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 21 - (Divieti per i conducenti degli autoveicoli)
Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio
è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle
per le quali lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'at-
to della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai
passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo
specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza
maggiore o di evidente pericolo.

Art. 22 - (Contravvenzioni) - Ferme le disposizioni
concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della
licenza comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al
presente Regolamento che non trovino la loro sanzione
nel T.U. 15 giugno 1959, n. 393, sono punite ai sensi della
presente legge comunale e provinciale.

Art. 23 - (Sindacato regionale sulle deliberazioni comu-
nali) - Le deliberazioni del Consiglio Comunale, relative
alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche e ta-
riffe, emanate in relazione al presente Regolamento, debbo-
no essere sottoposte alla preventiva approvazione della Re-
gione Piemonte ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
richiamate all'art. 1.

Art. 24 - Commissione Consultiva.

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del
servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, la
Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento,
alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 4
della legge 21/92, così composta:

- a) dal Dirigente responsabile del servizio [redacted], che la
presiede;
- b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
- c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggior-
mente rappresentative a livello nazionale;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria;
- e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative di categoria mag-
giormente rappresentative a livello nazionale;
- f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge re-
gionale 12 luglio 1994, n. 23.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il
Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì
tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di
convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno numero due dei suoi
componenti.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi
deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del
Presidente.

4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui
all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei
candidati;

c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 4 e redige la
graduatoria di merito;

d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di
competenza;

5. La Commissione dura in carica quattro anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 5
comma 5 della L. R. 24/95.

6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la
mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni
della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno ri-
mastri inevasi.

Art. 25 - (Disposizioni finali) - Per tutto quanto non
previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo oltre
alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 1, dalla
legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché
agli altri regolamenti comunali in quanto possano diretta-
mente o indirettamente avere applicazione in materia e
non siano in contrasto con le norme del presente Regola-
mento.